



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 30 LUGLIO 2013

OGGETTO: IMU ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILATREDICI** e questo giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **20,05** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. MARCHI ROBERTA	X		12. RICCIARELLI ALESSANDRO	X	
2. PELLICCI GIANCARLO	X		13. INCERPI GRAZIANO	X	
3. PIERACCINI GIAN PAOLO	X		14. ABENANTE ANTONIO	X	
4. BERTELLOTTI PIERLUIGI	X		15. NICCOLAI MARCO	X	
5. ARDIS MARCO		X	16. MICHELOTTI ROBERTO	X	
6. TINTORI ANDREA	X		17. DI VITA MAURIZIO	X	
7. GIUNTOLI ANTONIO	X		18. GIORGI ROI	X	
8. CHECCHI PAOLO	X		19. PAPINI GIOVANNA	X	
9. LEGGIO SALVATORE	X		20. CAMPOLUNGHI FERDINANDO		X
10. BRANDANI LORENZO	X		21. RUFINO GENNARO		X
11. MENICUCCI NICCOLA	X				

Presiede la seduta il **Presidente Antonio Abenante** ed assiste il **Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

ESCE IL CONSIGLIERE MICHELOTTI = PRESENTI 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/11, n. 201, convertito in L. 214/2011, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/11 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/12;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. 23/11, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/12;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/06 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/11;

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/11 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/11;

VISTO altresì l'art. 13, comma 6 del D.L. 06/12/11, n. 201, convertito in L. 214/11, che attribuisce al C.C. la competenza di stabilire le aliquote;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/12 (legge di stabilità 2013):

lettera a), ai sensi della quale "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del d. l. 201/11;

lettera f), ai sensi della quale "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta comunale propria di cui all'art. 13 del citato d.l. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13";

lettera g), ai sensi della quale "i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota stabilita dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;"

VISTO l'art. 10, comma 4, lett. a) del D.L. 35/13 ai sensi del quale il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta ;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 40 del 09.07.12 avente ad oggetto "Regolamento comunale imposta municipale propria (IMU) - Approvazione" e n. 41 del 09.07.12 avente ad oggetto "Aliquote imposta municipale propria (IMU) - Approvazione" con le quali sono state stabilite le aliquote seguenti:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/11, 9,6 per mille;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/11, 5,5 per mille;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 10 comma 4 D.L. n. 35 del 08/04/13 come modificato con Legge di conversione n. 64 del 06/06/13 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/12 del 18/05/12, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione Bilancio in data 25.07.13;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, nonché il parere del Segretario in ordine alla legalità dell'atto, espresso ai sensi della deliberazione G.C. n. 21/10;

VISTO altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs. 18/08/00, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

6 CONTRARI (Leggio, Giuntoli, Niccolai, Di Vita, Giorgi e Papini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

D E L I B E R A

1. Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 nel seguente modo:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,6 per mille;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 5,5 per mille.
 2. Di dare atto che il comma 3 dell'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444 della L. 228/12, stabilisce che "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno.
 3. Di impegnarsi, entro la scadenza suddetta e nel quadro della riforma generale dell'imposizione immobiliare allo studio del Governo, compatibilmente con le esigenze di bilancio, a rivedere tali aliquote.
 4. Di trasmettere, a norma dell'art. 10 comma 4 D.L. n. 35 del 08/04/13 come modificato con Legge di conversione n. 64 del 06/06/13 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
 5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000.
-

Il Presidente successivamente, per la motivazione esplicitata in narrativa, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

1 CONTRARIO (Leggio)

5 ASTENUTI (Giuntoli, Nicolai, Di Vita, Giorgi e Papini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA